

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11382 del 22/05/2014

Da parte del difensore munito di procura speciale - Decesso dell'istitutore che ha sottoscritto la procura speciale per il ricorso per cassazione, prima della notifica di quest'ultimo - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11382 del 22/05/2014

Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso nel caso di decesso dell'istitutore, che ha sottoscritto la procura speciale, prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ., tale evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11382 del 22/05/2014